

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

“Elena Principessa di Napoli”

Liceo Socio-Psico-Pedagogico - Linguistico - Scienze Sociali

02100 RIETI - Piazza Mazzini, 2 - tel e fax 0746 253364

C.F. 80005030574 -posta elettronica: segreteria@epnrieti.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Parte prima

Organi collegiali

Articolo 1

Organi collegiali

Sono organi collegiali dell'Istituto Magistrale “Elena Principessa di Napoli” il Consiglio di Istituto, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei docenti, i Consigli di classe, il Comitato studentesco, il Comitato dei genitori. Le riunioni di questi organi collegiali sono disciplinate dal presente regolamento, fatte salve eventuali diverse specifiche disposizioni dell'Amministrazione dello Stato.

Articolo 2

Il Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è l'organo di autogoverno della scuola ed è formato da rappresentanti di insegnanti, genitori, studenti e personale non docente, eletti secondo la normativa vigente. Il consiglio è presieduto da un presidente, eletto tra i rappresentanti dei genitori.

Spetta al Presidente, determinare il giorno e l'ora per la convocazione del Consiglio di Istituto, compatibilmente con l'orario di lavoro dei singoli consiglieri e, comunque in orario pomeridiano, non coincidente con l'attività scolastica.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio devono essere notificati almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio stesso. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni: giorno ora e luogo della convocazione, l'elenco degli argomenti da trattare; la firma del Presidente o di chi ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento; la data dell'avviso.

La convocazione del Consiglio può essere anche decisa in sede di riunione consiliare prima del termine della stessa, con dichiarazione di convocazione dell'organo da parte del Presidente, inserita nel verbale e contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione che si intende effettuare, su espresso parere del Consiglio stesso. Nel caso di convocazione d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato ai consiglieri almeno 24 ore prima.

Gli atti relativi ai punti posti all'O.d.G. saranno depositati presso la segreteria dell'Istituto e a disposizione dei consiglieri almeno 36 ore prima della seduta.

Le proposte da inserire all'O.d.G. del Consiglio possono essere avanzate in forma scritta dal Presidente della Giunta Esecutiva, dalla Giunta Esecutiva a maggioranza, da un terzo dei consiglieri, da un quinto degli elettori dell'Istituto.

L'O.d.G. è predisposto e firmato dal Presidente che è tenuto ad iscrivervi le proposte ricevute e a convocare il Consiglio entro i 15 gg. successivi.

Le sedute del Consiglio di Istituto si tengono presso la sede centrale. Qualora gravi e giustificati motivi non permettano la riunione nella sede ufficiale delle adunanze, il Presidente del Consiglio di Istituto, con apposita deliberazione, può determinare un diverso luogo di riunione reso noto nell'avviso di convocazione.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il vicepresidente; in mancanza di questi o di sua assenza od impedimento, il Consigliere rappresentante dei genitori più anziano. In mancanza di rappresentanti dei genitori la presidenza è attribuita al capo di Istituto.

Il Presidente ha il potere di regolare la discussione sui singoli argomenti messi all'O.d.G. e di concordare col Consiglio, prima dell'inizio della discussione, la durata di ogni singolo intervento.

Di ogni riunione viene redatto un verbale a cura del segretario, nominato dal presidente all'inizio di ciascun anno scolastico. In caso di assenza del segretario, il verbale viene redatto da un altro consigliere specificamente incaricato.

Articolo 3

Svolgimento delle riunioni del Consiglio di Istituto

La riunione del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario per accertare l'esistenza del numero legale ossia la metà più uno dei Consiglieri in carica. Trascorsi trenta minuti dopo l'orario indicato nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il presidente dichiarerà deserta l'adunanza. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri, è steso regolare verbale con menzione dei nominativi dei Consiglieri assenti e presenti. Accertato, invece, il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Dopo tre assenze consecutive non giustificate il consigliere è dichiarato decaduto.

Il Presidente, quindi, fa dare lettura del verbale della seduta precedente. I consiglieri possono proporre rettifiche ed integrazioni del verbale solo per argomenti relativi ai propri interventi. Il Consiglio non può, tuttavia, in sede di approvazione del verbale, riaprire la discussione sulle questioni già decise, o modificare le decisioni prese.

Dopo l'approvazione del verbale, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti che figurano all'O.d.G. E' compito del Presidente, coadiuvato dal segretario, accertare durante la seduta se i consiglieri siano in numero legale per deliberare. Tale verifica deve, obbligatoriamente, essere fatta quando venga richiesta da uno o più consiglieri. Il Consigliere arrivato in ritardo si computa, per il numero legale, dal momento in cui è entrato nella sala riunione. Qualora venga accertato che è venuto a mancare il numero legale, la seduta è tolta.

Gli argomenti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione. Tuttavia il Presidente, o anche un singolo consigliere, può proporre che l'ordine di trattazione venga mutato. La proposta suddetta si ritiene senz'altro accettata se nessun consigliere si oppone, altrimenti viene sottoposta a votazione del Consiglio. Possono essere inseriti nuovi punti all'O.d.G. solo se accolti all'unanimità dei presenti e siano presenti alla seduta tutti i componenti del Consiglio.

Il Presidente, o un relatore designato dal Consiglio, comunica ed illustra l'argomento in trattazione. L'argomento può anche essere illustrato mediante relazione scritta in precedenza, depositata insieme agli atti che si riferiscono agli argomenti posti all'O.d.G. solo se accolti all'unanimità dei presenti.

Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta e nell'ordine della domanda, a meno che il richiedente dichiari di cedere il proprio turno ad altri.

Nella discussione degli argomenti si osserva il seguente ordine:

- a) discussione della proposta presentata nelle sue parti e nei suoi articoli e presentazione di emendamenti ed aggiunte;
- b) approvazione complessiva delle proposte in tutte le parti.

Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere presentati da ogni Consigliere e vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Nessun emendamento è ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta e sulle singole parti di essa alle quali si riferisce l'emendamento.

Per l'esame delle materie più importanti sottoposte al Consiglio, questo potrà, caso per caso, nominare commissioni e designarne il Presidente, scegliendo i componenti tra i consiglieri e potrà aggregare a dette commissioni esperti il cui consiglio possa essere ritenuto utile. I pareri espressi dalle commissioni vanno sottoposti all'esame e alla approvazione del consiglio. Spetta al presidente dichiarare chiusa la discussione. Una volta dichiarata chiusa la discussione non si può concedere la parola che per brevi dichiarazioni di voto.

La votazione si fa su ogni singolo argomento ed eventualmente, sugli emendamenti proposti. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano. Le sole deliberazioni concernenti questioni di persone si prendono a scrutinio segreto.

La votazione non può validamente aver luogo se i consiglieri non sono in numero legale, tenendo presente che i consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Per le votazioni a scrutinio segreto il presidente nomina due consiglieri quali scrutatori, terminate le votazioni, il Presidente ne accerta l'esito e lo comunica. E' adottata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Se una proposta riporta un eguale numero di voti favorevoli e contrari prevale il voto del Presidente, a norma dell'art. 28, 3° comma del DPR n. 416 31.05.74

Qualora sorga contestazione circa la validità delle votazioni, il presidente deve sempre interrogare il Consiglio, che procede nuovamente alla votazione con le modalità sopra indicate.

Articolo 4

Il verbale

Il verbale della riunione consiliare è redatto dal Segretario e deve contenere tutti gli elementi utili ad individuare gli argomenti trattati e le decisioni assunte. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, in corso di seduta, che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo. Ha inoltre diritto di chiedere che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri.

I processi verbali delle riunioni consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono pubblicate all'albo della scuola entro dieci giorni.

Articolo 5

La giunta esecutiva

La giunta esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, da un rappresentante dei genitori, da un rappresentante degli insegnanti, da un rappresentante del personale non docente, da un rappresentante degli studenti. Il D.S. e il D.S.G.A. della scuola fanno parte di diritto della giunta; gli altri componenti sono eletti in seno al consiglio di Istituto. La giunta è presieduta dal D.S. Il D.S.G.A. è segretario della giunta.

La giunta è convocata dal D.S. con avviso scritto, notificato ai componenti con un anticipo di almeno tre giorni, salvo casi di urgenza. Per le modalità di svolgimento, di discussione e di votazione dei contenuti dell'o.d.g. si seguono le procedure utilizzate dal Consiglio di Istituto in quanto compatibili.

Articolo 6

I Consigli di classe

I consigli di classe sono composti da tutti gli insegnanti in servizio nella classe, da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. I consigli sono presieduti dal D.S. o, su sua delega, dal coordinatore di classe. I consigli sono convocati dal D.S. in seduta plenaria almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni si svolgono in orario non coincidente con le attività didattiche e rispettoso degli impegni lavorativi dei rappresentanti dei genitori.

I consigli sono convocati limitatamente alla sola componente docente per la programmazione di inizio anno e per la valutazione periodica (trimestre, quadrimestre, pentamestre) o per valutazioni intermedie periodiche, secondo il calendario fissato dal D.S. entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Il consiglio di classe può essere anche convocato dal D.S. su richiesta dei rappresentanti dei genitori, di almeno un terzo dei docenti, o dei rappresentanti degli studenti. Per le modalità di convocazione e i contenuti dell'o.d.g. si rimanda a quanto previsto nel presente regolamento per il Consiglio di Istituto. Gli argomenti da inserire all'o.d.g. sono proposti dal D.S., dal docente coordinatore, dai rappresentanti dei genitori e dagli studenti membri del consiglio.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale nei modi previsti dal presente regolamento per il Consiglio di Istituto.

Articolo 7

Il Comitato studentesco

Il comitato studentesco è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e da tutti i rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di classe. Il comitato elegge tra i suoi membri un presidente maggiorenne che ha il potere di convocare le riunioni ed ha responsabilità dello svolgimento delle medesime. Il comitato studentesco si dà un proprio regolamento. Le riunioni del Comitato studentesco possono svolgersi in orario scolastico per non più di un'ora al mese, su richiesta del presidente al D.S. Le riunioni in orario extrascolastico possono svolgersi nei locali della scuola compatibilmente con gli orari di apertura dell'Istituto.

Articolo 8

Il Comitato dei genitori

Il comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto e da tutti i rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe. Il Comitato elegge tra i suoi membri un presidente che ha il potere di convocare le riunioni ed ha responsabilità dello svolgimento delle medesime. Il comitato dei genitori si dà un proprio regolamento.

Assemblee studentesche

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblee di Istituto e di classe, in orario scolastico, nei limiti posti dalle legge. Si può svolgere una sola assemblea di istituto al mese, per la durata dell'intero orario scolastico della giornata. L'eventuale orario non utilizzato per l'assemblea non può essere recuperato per altre assemblee nel corso dello stesso mese. Le assemblee di classe si possono svolgere per un massimo di due ore mensili, utilizzabili anche separatamente e dovranno essere autorizzate dal D.S. Una seconda assemblea di Istituto può svolgersi fuori dell'orario di lezione, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele o in assemblea di classi del biennio e di classi del triennio. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere presentati al D.S. con un anticipo di cinque giorni per l'assemblea di classe e di cinque giorni per l'assemblea di Istituto. In caso di urgenza, l'anticipo è ridotto rispettivamente ad un giorno e a tre giorni. Le assemblee d'istituto e di classe hanno cadenza mensile da ottobre ad aprile e non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana nel corso dell'a.s.

Nella richiesta di assemblea di Istituto deve essere contenuta l'indicazione del comitato di vigilanza, composto da non meno di dieci studenti maggiorenni. Nello stesso giorno in cui il D.S. autorizza l'assemblea di Istituto, provvede anche a far pervenire a tutte le classi la circolare contenente l'avviso della suddetta assemblea. Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti. Le assemblee di classe sono presiedute dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe o da due delegati, in relazione ai temi trattati; le assemblee di Istituto sono presiedute dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. A tutte le assemblee possono liberamente partecipare il D.S. e gli insegnanti.

Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ma in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto. Il comitato studentesco predisponde un regolamento di assemblea, che deve garantire la libera partecipazione di tutti gli studenti alla discussione e il democratico svolgimento dell'intera assemblea.

Le assemblee si configurano come attività di lezione: ne consegue che l'assenza nei giorni dell'assemblea di istituto è assenza a tutti gli effetti e va giustificata secondo le consuete modalità, né ci possono essere gruppi di alunni o singole classi che, d'accordo con i propri docenti, continuino a svolgere per conto proprio l'attività didattica. I docenti presenti in servizio secondo il loro orario ordinario procedono alla verifica delle presenze degli alunni e, pur essendo del tutto facoltativa la loro presenza in assemblea, hanno l'onere della vigilanza, essendo tenuti, come delegati del D.S. ad intervenire in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa e quando i normali organi preposti all'ordinato svolgimento dell'assemblea (presidente o comitato studentesco) non siano manifestamente in grado di provvedere in proposito. In detta ipotesi il D.S. ha potere di intervento, decretando lo scioglimento della stessa.

Articolo 10

Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe e di Istituto. Le assemblee di classe possono essere convocate dal D.S., dal docente coordinatore di classe, dai rappresentanti di classe dei genitori. Le assemblee di Istituto possono essere convocate dal D.S., dal Presidente del Consiglio di Istituto qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei genitori presenti nel Consiglio o da almeno la metà dei rappresentanti dei genitori di ogni consiglio di classe. Le assemblee sono convocate almeno 5 gg. prima del giorno prefissato e si svolgono sempre in orario non coincidente con le attività scolastiche. Le assemblee promosse dalla scuola vengono convocate tramite avvisi scritti firmati dal D.S., consegnati ad ogni alunno o tramite avviso scritto sul diario degli alunni firmati dal coordinatore. In ognuno dei due casi i coordinatori di classe sono tenuti a controllare la firma apposta dai genitori per presa visione.

Nel caso in cui i genitori intendano convocare una assemblea presso i locali scolastici, deve essere presentata al Capo di Istituto con ragionevole anticipo, richiesta scritta per l'uso dei locali, comprensiva degli argomenti che si intendono trattare. La data e l'ora della riunione debbono essere concordate tra il D.S. e il Presidente del Comitato dei genitori. Non possono essere trattati argomenti non previsti nella convocazione,

copia della quale viene affissa in apposito albo. All'assemblea promossa dai genitori, possono partecipare il D.S. e i docenti di classe e di istituto con diritto di parola.

PARTE SECONDA COMPORTAMENTO E DISCIPLINA

Articolo 11

Rispetto della persona e degli arredi

Tutti gli studenti sono tenuti al rispetto della propria e della altrui persona e ad aver cura degli arredi scolastici e del materiale della scuola. E' vietata qualsiasi forma di violenza o di sopraffazione, fisica o verbale, nei confronti di alunni, insegnanti e personale non docente. Ogni persona all'interno della scuola deve essere trattata con il massimo rispetto. Le eventuali violazioni devono essere immediatamente punite.

E' fatto divieto di imbrattare i muri, porte e banchi con scritte o disegni, la violazione comporterà l'obbligo di ripristino a spese del danneggiante.

E' fatto obbligo a tutti gli alunni di osservare le prescrizioni tese a garantire la sicurezza delle persone. E' vietato fumare in tutti i locali della scuola. Gli inadempienti sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge.

Durante le lezioni i telefoni cellulari devono essere disattivati; salvo casi di gravi motivi, non è possibile chiamare gli alunni tramite la linea telefonica della scuola.

Articolo 12

Frequenza e puntualità

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e di rispettare rigorosamente l'orario di entrata e di uscita dall'Istituto, fatte salve le eccezioni autorizzate per iscritto dal D.S.

Qualora lo studente ritardi fino a 5 minuti rispetto all'orario d'inizio delle lezioni, dandone motivata giustificazione al docente, sarà ammesso in classe senza dover giustificare e lo stesso ritardo non sarà annotato sul registro di classe.

Qualora lo studente ritardi per 10 minuti o più, rispetto all'orario d'inizio delle lezioni, potrà accedere in classe a partire dalla seconda ora. Si precisa che n. 5 ritardi, con entrata alla seconda ora, equivalgono ad 1 giorno di assenza.

Non sono considerati ritardatari gli studenti che dovessero presentarsi oltre l'orario d'ingresso a causa di disservizio dei mezzi di trasporto o a causa di straordinari eventi meteorologici.

Il coordinatore di classe o un altro docente, nel caso in cui i ritardi brevi si ripetano per più di tre volte, pur accogliendo sempre l'alunno in classe, ne darà comunicazione al D.S. Il D.S. sarà inoltre informato di ritardi e assenze degli alunni maggiorenni, se dovessero ripetersi per oltre tre volte.

Solo in casi eccezionali possono essere ammessi alunni in classe dopo l'inizio della seconda ora, a giudizio della presidenza.

In caso di malessere durante l'orario di lezione, l'alunno maggiorenne che lo richiama è autorizzato ad uscire; l'alunno minorenni potrà uscire solo se accompagnato da un genitore.

Durante la lezione nessun alunno può lasciare l'aula senza autorizzazione. Può essere consentita dal docente l'uscita dalla classe, per il tempo strettamente necessario, di un solo alunno per volta.

La richiesta di far uscire un alunno minorenni prima del termine delle lezioni deve essere motivata e fatta personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci o da persona adulta munita di formale delega che potrà prelevare direttamente l'alunno.

Coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età possono personalmente giustificare la propria assenza o il ritardo; eventuali richieste di uscita anticipata, in casi di eccezionale necessità e non prima delle 12.30, per essere accolte, devono essere documentalmente motivate.

Nell'ultimo mese di lezione i permessi di uscita saranno consentiti solo per motivi di salute documentati.

L'Istituzione Scolastica declina ogni responsabilità per danni che dovessero derivare agli alunni a seguito delle uscite anticipate predette.

Articolo 13

Giustificazione delle assenze

Di ogni assenza dalle lezioni per motivi di salute o familiari, per un periodo inferiore ai cinque giorni, deve essere richiesta giustificazione, sull'apposito libretto al momento del rientro, dal genitore o da chi ne fa le veci se lo studente è minorenni o dallo studente stesso se maggiorenne. Il docente della prima ora

è delegato a valutare la richiesta di giustificazione dell'assenza del giorno o dei giorni precedenti. Qualora l'assenza non venga giustificata entro il terzo giorno dal rientro ne sarà data comunicazione telefonica ai genitori, i quali dovranno provvedere immediatamente alla giustificazione (per gli alunni minorenni). Le assenze giustificate oltre il terzo giorno avranno effetti negativi sul voto di condotta e sul credito scolastico. I docenti coordinatori di classe valuteranno l'opportunità di informare le famiglie nei casi di assenze numerose e/o ingiustificate.

Gli studenti che si assentano da scuola per un periodo continuativo superiore ai cinque giorni vengono riammessi solo su presentazione di certificazione medica rilasciata dalla ASL di competenza o dal medico di famiglia, dalla quale si evinca con chiarezza che lo studente non è affetto da malattia infettiva o che comunque non sia contagioso.

Le norme che regolamentano le assenze sono valide anche per le ore curricolari eventualmente effettuate in orario pomeridiano, in quanto si tratta di normale attività didattica e ne è, pertanto, obbligatoria la frequenza.

In caso di smarrimento o esaurimento anche parziale del libretto delle giustificazioni, l'alunno è tenuto ad acquistare un duplicato, il cui costo è stabilito dal Consiglio d'Istituto.

La 5^a assenza, per gli alunni minorenni deve essere personalmente giustificata da un genitore o da chi ne fa le veci, è consentito al D.S. il diritto di forme diverse di giustificazione.

Articolo 14

Diritti:

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. I docenti ed il personale ausiliario, nell'esercizio della loro attività, sono tenuti ad avere rispetto dello studente, evitando atteggiamenti od espressioni lesive della sua dignità personale.
3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. Ha diritto di conoscere con congruo preavviso la data di somministrazione delle prove scritte e delle prove oggettive di profitto. I docenti devono evitare il sovrapporsi di più prove, scritte o oggettive, nell'arco delle ore di lezione di una stessa giornata, salvo casi particolari comunque preventivamente concordati con gli alunni e annotati sul registro di classe. La data delle prove, opportunamente concordata, costituisce impegno di lealtà e di responsabilità e non può essere elusa se non per gravi motivi comunicati in anticipo, fatti salvi, ovviamente, i motivi di salute. Qualora il docente ravvisi l'opportunità didattica o l'esigenza di acquisire necessari elementi di giudizio, i compiti dovranno essere recuperati.
7. Ha diritto a prendere visione della correzione delle prove di verifica entro il termine massimo di 15 giorni dalla somministrazione e, comunque, anteriormente alla verifica successiva.
8. Ha diritto ad una razionale distribuzione dei compiti da svolgere a casa, sia scritti che orali. A tal fine i docenti del Consiglio di Classe operano nell'ambito di un coordinamento didattico che, tenuto conto di realistici tempi di studio, contribuisca ad evitare sovraccarichi.
9. Ha diritto a usufruire, anche nel pomeriggio, degli spazi scolastici, secondo la programmazione stabilita dal Consiglio d'Istituto e sulla base di precise assunzioni di responsabilità, qualora non sia prevista la presenza degli insegnanti. In questo caso gli alunni richiedenti, necessariamente maggiorenni, firmano un apposito modulo per assunzione di responsabilità e lo sottopongono al D.S. per l'autorizzazione.
10. Il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori e i docenti che svolgono funzioni strumentali al P.O.F. informano gli studenti sui progetti didattici in fase di elaborazione, convocando apposite riunioni con i rappresentanti di classe degli alunni. Le eventuali proposte ed osservazioni degli studenti saranno successivamente sottoposte all'esame degli organi competenti. Nei casi in cui una decisione influisca in

modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione generale.

11. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. La partecipazione degli alunni minorenni ad attività e progetti didattici extracurricolari deve essere autorizzata dai genitori.
12. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
13. E' diritto della studente avere:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche proposte dagli studenti stessi, in coerenza con le finalità educative dell'Istituto;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) salubrità, pulizia e sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
 - e) disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e di educazione alla salute;
14. La scuola garantisce nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di istituto.
15. L'Istituto garantisce l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola. Su motivata richiesta può essere autorizzato dal Consiglio d'Istituto l'utilizzo dei locali della scuola da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.

Doveri:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
Al termine dell'anno il Consiglio di Classe, nell'attribuire il punteggio relativo al Credito Scolastico, terrà conto dell'assiduità e puntualità nella frequenza, del livello di partecipazione alle lezioni e della correttezza del comportamento tenuto nel corso di tutte le attività scolastiche.
Qualunque iniziativa di occupazione, autogestione, assenze collettive o altra attività non autorizzata dagli Organi competenti o non prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti potrà essere sanzionata con una riduzione degli spazi previsti per i viaggi d'istruzione, oltre che con una valutazione negativa in condotta.
In caso di assenza collettiva dovuta a comprovati e validi motivi di rilevanza sociale, il Capo d'Istituto, sentiti i rappresentanti degli studenti e dei docenti nel Consiglio d'Istituto e il Presidente del Consiglio stesso, può ritenere, l'assenza giustificata.
Gli alunni minorenni sono tenuti, comunque, a produrre la dichiarazione del genitore, o dell'esercente la potestà, di essere a conoscenza dell'assenza, mentre i maggiorenni notificheranno personalmente l'astensione, sempre sul libretto personale.
In questi casi la scuola non assume responsabilità alcuna in merito alla sicurezza.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi e le finalità educative dell'Istituto.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola.
5. Gli studenti, coerentemente con le finalità educative della scuola, sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
I responsabili di eventuali danni, oltre a incorrere nelle previste sanzioni disciplinari, sono tenuti a risarcirli. Nel caso non sia possibile identificare gli alunni responsabili, i danni arrecati saranno imputati

alla voce di spesa relativa alle tasse scolastiche, con conseguente perdita delle disponibilità economiche utilizzabili per attività rivolte agli alunni.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere e mantenere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola anche attraverso progetti di recupero e miglioramento delle strutture gestiti direttamente dagli studenti.

Articolo 15

Disciplina

1. Il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e le corrispondenti sanzioni disciplinari valgono all'interno dell'edificio scolastico e in tutte le attività scolastiche programmate anche fuori dalla scuola e dell'orario di lezione (viaggi, visite, assemblee, conferenze, spettacoli, ecc.)
2. La tipologia delle sanzioni disciplinari è individuata come segue, in ordine di crescente gravità
 - a) Richiamo dell'insegnante con annotazione scritta sul registro di classe;
 - b) Allontanamento dalla classe (entro la durata dell'ora di lezione) con annotazione scritta dell'insegnante sul registro di classe;
 - c) Richiamo del D.S. con annotazione scritta sul registro di classe;
 - d) Censura del Consiglio di Classe;
 - e) Sospensione dalle lezioni, disposta dal Consiglio di Classe, per la durata da uno a sei giorni.
 - f) Sospensione dalle lezioni, disposta dalla Giunta Esecutiva per la durata da uno a quindici giorni;

Nei casi previsti alle lettere a e b del precedente comma gli alunni interessati possono far valere le proprie ragioni di fronte all'insegnante che decide immediatamente.

Nel caso previsto alla lettera c del precedente comma il D.S. deve ascoltare le ragioni degli alunni prima di decidere.

Nei casi previsti alla lettera d e f del precedente comma gli organi collegiali devono ascoltare le ragioni degli alunni e gli eventuali testimoni prima di decidere nel corso della stessa seduta.

Le annotazioni sul registro di classe vengono trascritte in segreteria su un apposito registro delle sanzioni disciplinari. Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere notificati alla famiglia dell'alunno.

In caso di recidiva si applica la sanzione di grado immediatamente superiore. In casi di particolare gravità si può applicare la sanzione di grado immediatamente superiore.

Nessun provvedimento disciplinare sarà rinnovato per la medesima infrazione, ma solo per nuove e ripetute infrazioni.

Le sanzioni disciplinari non incidono sulla valutazione del profitto, ma solo sul voto di condotta.

Con riferimento all'obbligo di frequenza di cui all'art. 3, comma 1, dello Statuto degli Studenti

- Più di due assenze ingiustificate danno luogo alla sanzione di cui alla lettera c;
- Più di tre ritardi ingiustificati danno luogo alla sanzione di cui alla lettera c;
- Istigare a non frequentare le lezioni dà luogo alla sanzione di cui alla lettera c;
- Impedire la frequenza scolastica dà luogo alla sanzione di cui alla lettera d;

Con riferimento all'obbligo di studio di cui all'art. 3, comma 1, dello Statuto

- Disturbare il normale svolgimento delle lezioni di cui alla lettera a;
- Impedire il normale svolgimento delle lezioni dà luogo alla sanzione di cui alla lettera b;
- Il rifiuto di partecipare alle lezioni o di svolgere in classe i compiti o gli esercizi assegnati dall'insegnante dà luogo alla sanzione di cui alla lettera b;
- L'istigazione a non partecipare alle lezioni o a non svolgere in classe i compiti o gli esercizi assegnati dall'insegnante dà luogo alla sanzione di cui alla lettera d;

Con riferimento all'obbligo di rispetto delle persone di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dello Statuto

- Il mancato rispetto nei confronti del D.S. dà luogo alla sanzione di cui alla lettera d;
- Il mancato rispetto nei confronti di un docente o di altro dipendente della scuola dà luogo alla sanzione di cui alla lettera c;
- Il mancato rispetto nei confronti di un compagno dà luogo alla sanzione di cui alla lettera b;
- L'uso della violenza o della prevaricazione nei confronti di qualsiasi persona dà luogo alla sanzione immediatamente superiore rispetto a quelle sopra indicate o all'allontanamento dei responsabili per motivi di sicurezza previsto dall'art. 4, c. 9.

Con riferimento all'obbligo di rispettare le norme di sicurezza e di organizzazione di cui all'art. 3, comma 4, dello Statuto

- Il mancato rispetto delle istruzioni degli insegnanti per lo svolgimento delle attività didattiche dà luogo alle sanzioni di cui alla lettera a;
- Il mancato rispetto delle norme di sicurezza dà luogo alla sanzione di cui alla lettera c;
- Il mancato rispetto del divieto di fumare dà luogo alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in misura da € 27,50 a € 275,00.

Con riferimento al divieto di arrecare danno al patrimonio scolastico di cui all'art. 3, comma 5, dello Statuto.

- Danneggiare volontariamente l'edificio o gli arredi scolastici dà luogo alla sanzione di cui alla lettera d e alla riparazione o risarcimento del danno arrecato nella misura fissata dalla Giunta Esecutiva;
- Danneggiare o sottrarre volontariamente libri, attrezzature e sussidi didattici di proprietà della scuola dà luogo alla sanzione di cui alla lettera d e alla riparazione o risarcimento del danno arrecato nella misura fissata dalla Giunta Esecutiva.

Con riferimento alla responsabilità di rendere e mantenere accogliente l'ambiente scolastico di cui all'art. 3, comma 6, dello Statuto.

- Imbrattare, deturpare, sporcare o rovinare gli arredi e ambienti scolastici dà luogo alla sanzione di cui alla lettera c o al ripristino delle condizioni originarie a carico del danneggiante, anche mediante risarcimento in denaro, nella misura fissata dalla Giunta Esecutiva.

Con riferimento ai casi in cui sia stato commesso un reato o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, di cui all'art. 4, comma 9, dello Statuto.

- Il D.S. può disporre l'allontanamento d'urgenza dell'alunno dalla scuola per una durata commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo. La sospensione deve essere convalidata dalla Giunta Esecutiva entro cinque giorni.

3. La decisione di convocare gli OO.CC. è rimessa al D.S. Gli OO.CC. sono convocati con procedura d'urgenza entro tre giorni dal fatto e deliberano sulla sanzione nella medesima seduta, dopo aver ascoltato le ragioni degli alunni e degli eventuali testimoni. In caso di mancato raggiungimento del numero legale nella Giunta Esecutiva, la decisione è rimessa al Consiglio di Classe convocato d'urgenza entro tre giorni. In caso di mancato raggiungimento del numero legale del Consiglio di Classe, la decisione è rimessa al D.S. che dispone immediatamente.

Il D.S. ha l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria ove ricorrano gli estremi di reati penali.

4. Docenti e genitori sono tenuti ad un aperto confronto di idee con gli studenti, i quali a loro volta sono tenuti ad una precisa assunzione di responsabilità, affinché recriminazioni e proteste vengano manifestate e discusse nell'ambito degli Organi Collegiali della scuola, istituzionalmente preposti all'approfondimento dei problemi della scuola e della Società.
5. Sanzioni sostitutive: tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del DPR 24/06/1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) allo studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo in attività a favore della comunità scolastica. L'organo che commina la sanzione deve comunicare allo studente, entro 24 ore dalla irrogazione, sia il provvedimento disciplinare adottato sia la sanzione sostitutiva prescelta.

Le attività alternative alla sanzione devono svolgersi al di fuori dell'orario scolastico e per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione. Lo studente qualora opti per la conversione del provvedimento disciplinare, deve darne comunicazione scritta all'organo che ha irrogato la sanzione entro 24 ore dalla notificazione. Detta opzione, per gli alunni minorenni, è in ogni caso subordinata al parere favorevole del genitore o dell'esercente la potestà.

6. Organo di Garanzia:

Con riferimento ai ricorsi o alle impugnazioni dei procedimenti disciplinari, in attesa di una complessiva riforma degli OO.CC. della scuola e in riferimento all'art. 5 dello Statuto degli Studenti è istituito un organo di garanzia composto dal Dirigente Scolastico, da 2 Docenti eletti dal Collegio dei Docenti, da 1 Genitore indicato dai rappresentanti della componente genitori eletti nei Consigli di Classe, da 1 Studente indicato dai rappresentanti della componente alunni eletti nel Consiglio di Classe, che ha il compito di decidere sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate dalla Giunta Esecutiva.

Il ricorso deve essere presentato entro e non oltre 15 giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento; il ricorso può essere presentato dallo studente o da chi ne abbia interesse solo se questi è maggiorenne, nel caso contrario deve essere presentato da chi ne eserciti la patria potestà.

Articolo 16

Vigilanza

La scuola è responsabile ed assicura la vigilanza sugli alunni dall'inizio al termine delle lezioni. Il docente della prima ora è tenuto ad essere in aula cinque minuti prima dell'orario delle lezioni. Il docente non può abbandonare o lasciare incustodita la classe affidatagli. In caso di urgenti ed improcrastinabili motivi, la classe può essere affidata al personale ausiliario per il tempo strettamente necessario.

Durante il cambio dell'ora gli studenti non possono allontanarsi dall'aula senza autorizzazione; i docenti provvederanno ad alternarsi con sollecitudine.

Gli studenti possono usufruire delle aule della scuola, al di fuori dell'orario scolastico, per attività di studio (individuali o di gruppo) culturali e di formazione dal lunedì al venerdì fino alle ore 18.00. In tali occasioni la scuola non garantisce la presenza degli insegnanti, a meno che essi non siano appositamente inseriti nel progetto; viene garantita solo e sempre la presenza di un collaboratore scolastico a cui è affidata la generica sorveglianza degli ingressi della scuola e degli spazi utilizzati; per ogni iniziativa si provvederà a stilare un elenco nominativo e la classe di appartenenza degli alunni interessati che dovranno attenersi a quanto stabilito dal comitato studentesco come precisato dall'art. 4, punto 5, del DPR 567/96.

Le famiglie degli studenti autorizzano i figli ad usufruire dei locali scolastici, nella piena consapevolezza della non diretta sorveglianza da parte del personale docente e non docente.

Gli studenti delle sedi staccate, durante il tragitto tra la sede centrale e la succursale, saranno accompagnati dal personale docente in servizio nell'ora di spostamento, con responsabilità di sorveglianza, eventualmente coadiuvato dal personale ausiliario.

In ogni sede è prevista una costante vigilanza della porta d'ingresso e dei piani in cui sono situate le aule, mediante la presenza fissa del personale ausiliario. Il collaboratore scolastico incaricato della vigilanza della porta d'ingresso è tenuto a vietare l'accesso alle persone non autorizzate, ad accogliere il pubblico facendo rispettare l'orario di ricevimento degli Uffici, indirizzando e fornendo le dovute informazioni, verifica altresì l'identità del genitore che ritira anticipatamente dalla scuola l'alunno.

PARTE TERZA

ATTIVITÀ INTERNE ED ESTERNE

Articolo 17

Rapporti scuola – famiglia

Le famiglie hanno il diritto e il dovere di informarsi sul comportamento e sul rendimento scolastico dei propri figli. Una prima fonte di notizie è il libretto delle comunicazioni scuola – famiglia, da cui si possono desumere le seguenti notizie: assenze, ritardi, comunicazioni della scuola e dei docenti. Detto libretto deve essere sistematicamente consultato e controllato.

Al fine di promuovere e rendere proficua la collaborazione tra le famiglie e la scuola debbono essere frequenti gli incontri tra genitori e docenti.

Lo scambio di informazioni consente, in effetti, alla scuola di raccogliere elementi utili per una più corretta ed adeguata valutazione delle personalità, nonché per avviare o consolidare il processo di formazione culturale e personale dello studente.

Gli incontri scuola – famiglia, aperti anche agli studenti, sono scanditi in base ad un calendario fissato dal Collegio dei Docenti, del quale la famiglia viene informata, con un congruo margine di anticipo, mediante annotazione sul diario degli studenti, a cura del coordinatore di classe.

Sono fissati in numero di almeno due gli incontri collegiali pomeridiani. Tali incontri, per evitare un eccessivo assembramento dei genitori a detrimento del valore del colloquio, si svolgono in date diverse per gli alunni del biennio e del triennio. Per venire incontro alle esigenze della famiglia e sulla base della delibera in tal senso del Collegio dei Docenti, ogni insegnante fissa un proprio orario di ricevimento antimeridiano, dando la propria disponibilità almeno una volta al mese, nell'ultima settimana di lezione. Copia del calendario di ricevimento dei docenti è affissa all'albo degli studenti e dei genitori.

In caso di motivazioni eccezionali per urgenza e delicatezza, i docenti si rendono disponibili ad incontrare i genitori anche al di fuori del calendario previsto, purché non in orario di servizio.

Articolo 18

Uso degli spazi

Nella sede centrale è possibile usufruire di due laboratori di informatica, un laboratorio di chimica, un laboratorio di fisica, un laboratorio musicale, una biblioteca, unica per tutti e utilizzata da altri Istituti cittadini e la palestra attigua alla sede centrale. Le modalità d'uso degli spazi a disposizione dovranno, conseguentemente rispettare i seguenti criteri:

- gli spazi devono essere utilizzati per svolgere attività didattiche programmate;
- i laboratori sono a disposizione di tutte le classi

Sedi - rotazione delle classi: le classi si alterneranno nelle due sedi secondo le modalità appresso indicate:

Sede Centrale Piazza Mazzini, 2

Lunedì – Martedì - Mercoledì : tutte le classi prime e seconde; le classi 5 D - 5 E

Giovedì – Venerdì - Sabato: tutte le classi terze e quarte; le classi 5 A - 5 B – 5C – 5G

Sede Succursale Via dei Salici (presso I.P.S.I.A. “Vanoni”)

Lunedì – Martedì - Mercoledì : tutte le classi terze e quarte; le classi 5 A - 5 B – 5C – 5G

Giovedì – Venerdì - Sabato: tutte le classi prime e seconde; le classi 5 D - 5 E

Gli studenti possono usufruire delle aule della scuola, al di fuori dell'orario scolastico, per riunioni preventivamente autorizzate, per attività culturali e di formazione da loro proposte e deliberate dagli organi collegiali in orari programmati articolati, tenendo in considerazione che la sede centrale è aperta dal lunedì al venerdì fino alle ore 18.00.

Sono esclusi dall'orario di apertura pomeridiana i laboratori. E' consentito ad Enti, associazioni, organismi presenti nel territorio, l'uso dei locali e delle attrezzature, purché qualunque iniziativa non intralci lo svolgimento della normale attività didattica e sia funzionale a fare della scuola un centro di costante e continua formazione. Spetta al Consiglio d'Istituto valutare, di volta in volta, l'opportunità o meno di autorizzare ad esterni l'uso dei locali eventualmente richiesti. Possono essere attivate forme di collaborazione con altre scuole, enti, aziende in grado di offrire spazi idonei a svolgere attività per le quali le strutture delle sedi non risultino adeguate o carenti.

L'uso di macchine fotocopiatrici è riservato al personale ausiliario e tecnico della scuola. Gli alunni non possono usare direttamente le macchine ma devono rivolgersi sempre al personale addetto, potendo ottenere fotocopie per uso didattico solo con richiesta scritta di un insegnante.

Le fotocopie vanno programmate per tempo e richieste al personale addetto con anticipo di almeno un giorno. Solo per casi urgenti sarà possibile avere immediatamente le fotocopie richieste, compatibilmente con gli impegni di servizio del personale. Su un apposito registro sarà segnato di volta in volta il numero delle fotocopie effettuate, l'insegnante che le richiede e la classe.

La fotocopiatrice della segreteria è riservata all'amministrazione e può essere usata solo per emergenza, in caso di guasto delle macchine a disposizione degli insegnanti.

Articolo 19

Biblioteca

L'incaricato del servizio di biblioteca provvede al funzionamento della stessa, rispondendo dell'efficienza del servizio al D.S. Tutto il materiale esistente nella biblioteca è affidato per la custodia e la conservazione ad un incaricato del D.S., il quale deve dare immediato avviso al D.S. di ogni smarrimento o danno.

La biblioteca è aperta alla consultazione tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14. Eventuali variazioni nell'orario sono deliberate dal Consiglio d'Istituto. Possono accedere alla biblioteca e usufruire del prestito studenti, docenti, personale ATA e genitori. L'uso della biblioteca è consentito anche ad intere classi per esigenze didattiche.

La richiesta di libri per consultazione o prestito si fa per iscritto compilando il registro in tutte le sue parti. Sono esclusi dal prestito: enciclopedie, dizionari, l'ultimo numero delle riviste, libri di pregio. Il bibliotecario adotta particolari cautele per dare in lettura libri di pregio, che saranno consultati solo in biblioteca. Il lettore che dia false generalità è definitivamente escluso dall'uso della biblioteca.

Il libro viene dato in lettura per un periodo di un mese, che potrà essere prolungato solo per un altro mese. Chi danneggia in qualsiasi modo o smarrisce libri o riviste è tenuto a pagarne il prezzo.

I lettori debbono osservare assoluto silenzio e contegno corretto, evitando di turbare la quiete della biblioteca. Il bibliotecario può escludere dalla biblioteca coloro che trasgrediscono le norme che la regolano.

Ai fini di una più incisiva razionalizzazione delle risorse interne dell'Istituto è opportuno individuare il/i responsabile/i nell'ambito del Collegio dei Docenti, tra i docenti che hanno esperienze pregresse e competenze in merito.

Articolo 20

Visite guidate e viaggi di istruzione

Sono visite guidate le uscite da scuola programmate fino alla durata dell'intera giornata, senza pernottamento. Sono viaggi di istruzione le uscite da scuola programmate per una durata superiore a un giorno, con pernottamento esterno.

In materia di visite d'istruzione, di iniziative connesse ad attività sportive e di viaggi di istruzione, si fa riferimento sia alla C.M. n. 623 del 2 Ottobre 1996 che alle disposizioni contenute nella C.M. n. 253 del 14/8/91 ed al D.lgs.111 del 17.03.1995.

Visite guidate e viaggi di istruzione hanno valenza culturale ed educativa, in quanto integrano e arricchiscono il percorso culturale dello studente. Pertanto il Consiglio di Classe progetta e formula, in sintonia con gli obiettivi educativo – didattici programmati, un'ipotesi di viaggio di istruzione definito in tutti i particolari (visite a musei, alle città, lezioni in sito attinenti a diverse discipline e sulla base delle peculiarità del territorio, utilizzo di strutture, attività ricreative ed altro). Tale progetto viene discusso e approvato in una riunione del Consiglio di classe, alla presenza dei rappresentanti degli studenti e dei genitori. Successivamente le famiglie verranno informate circa il progetto culturale, i tempi e i luoghi di realizzazione, l'ammontare e le modalità di spesa, con diritto di approvarlo o meno e di comunicare la disponibilità a far partecipare i propri figli. Infine il progetto, nella sua stesura definitiva, viene presentato al Consiglio d'Istituto per la delibera finale. Il progetto definitivo può essere approvato a condizione che vi abbiano aderito i due terzi degli alunni di una classe.

Ogni proposta elaborata dai docenti, perché possa essere presa in considerazione, deve contenere i seguenti elementi sia di tipo progettuale che operativo:

- a) destinazione del viaggio;
- b) finalità culturali e didattiche (con puntualizzazione delle discipline coinvolte nel progetto);
- c) finalità affettivo – relazionali;
- d) giorno, luogo e ora di partenza e presumibile (in caso di lunghe percorrenze) ora di arrivo;
- e) numero degli studenti partecipanti;
- f) nominativo dei docenti incaricati dell'aspetto didattico e dei docenti accompagnatori;
- g) relazione scritta del Consiglio di classe, relativa alle finalità e alle motivazioni della scelta delle iniziative;
- h) mezzo di trasporto.

Il progetto dovrà essere documentato per iscritto dagli organizzatori e inserito nella programmazione didattica. Si prevede inoltre una relazione finale, redatta dai docenti accompagnatori.

I viaggi di istruzione debbono configurarsi come realizzazione di un progetto didattico che può coinvolgere una o più classi oppure gruppi di studenti aggregati che operino a particolari progetti, con un massimo di 54 partecipanti, accompagnatori compresi. I docenti accompagnatori appartengono al Consiglio di Classe e sono scelti dal Consiglio stesso, che deve assicurare la presenza di almeno due accompagnatori. Nel caso di viaggi che vedano la partecipazione di più classi gli accompagnatori saranno previsti cumulativamente, di norma, in ragione di uno ogni 15 alunni circa.

In caso di disponibilità di docenti di numero superiore al necessario, tra i docenti del Consiglio di classe è effettuata una scelta che tenga conto dei seguenti criteri, fermo restando che ogni docente può partecipare a un solo viaggio nel corso dell'anno scolastico e tenuto prioritariamente conto della rotazione negli anni.

- Docenti che per cultura personale possano rappresentare una competente guida;
- Insegnanti della classe da più anni;
- Estrazione a sorte solo in caso di necessità.

La durata del viaggio di istruzione viene stabilita in base alla classe e alla complessità del progetto elaborato, tenendo presente che i viaggi possono avere la seguente durata massima:

2 visite guidate per l'intera giornata per le classi I^e in Italia;

2 gg. per le classi II^e in Italia;

3 gg. per le classi III^e in Italia;

4 gg. per le classi IV^e in Italia.;

5-6 gg per le classi V^e, in Italia o all'estero.

I viaggi all'estero sono previsti solo per le classi quinte.

Non sono consentiti abbinamenti dei giorni destinati ai viaggi d'istruzione con quelli destinati alle visite guidate, a motivo delle loro diverse finalità.

I progetti dei viaggi devono essere programmati nel primo consiglio di classe plenario dell'anno. Sarà cura del docente responsabile del progetto raccogliere i contributi degli studenti ed effettuare il versamento sul C/C della scuola. Sarà cura dello stesso docente appurare se la non partecipazione di qualche studente sia dovuta a ragioni economiche: in tal caso si informerà il D.S.

Le visite di istruzione a Rieti e ogni altra iniziativa culturale che richieda l'uscita dalla scuola o una diversa impostazione delle lezioni per alcune ore o per l'intera mattinata e comunque non oltre la giornata scolastica, sono escluse dalla normativa che regola i viaggi di istruzione. Le iniziative in questione vengono programmate e approvate dai docenti del Consiglio di Classe sempre sulla base della loro rispondenza agli obiettivi formativi stabiliti nella programmazione didattica.

In alternativa ai viaggi d'istruzione possono essere organizzati stage formativi specificamente congruenti con le discipline d'indirizzo dei tre licei.

Le iniziative previste dal presente punto sono a tutti gli effetti normale attività didattica, pertanto obbligatorie per l'intera classe e non soggette al parere degli alunni né dei genitori. Le eventuali assenze devono essere giustificate.

Gli alunni che non prendono parte a visite o viaggi d'istruzione, così come a stage, scambi culturali etc., non hanno l'obbligo della frequenza, ma qualora desiderino frequentare la scuola, possono chiedere di essere associati a classi parallele.

Nel caso di impedimento dell'insegnante accompagnatore, qualora non sia possibile procedere alla sua sostituzione, la visita si intenderà annullata e le quote di partecipazione saranno rimborsate qualora non siano stati già assunti impegni di spesa non recedibili.

Nel caso di impedimento di uno o più studenti, una volta stipulato il contratto con l'Agenzia di viaggio, le quote versate e già impegnate non saranno restituite.

E' consentita, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, la partecipazione dei genitori alle visite guidate, con oneri finanziari a loro totale carico.

Le visite e i viaggi costituiscono attività scolastica: pertanto gli alunni devono mantenere un comportamento adeguato. Gli insegnanti sono autorizzati ad interrompere il viaggio in caso di comportamenti scorretti, senza rimborso delle somme impegnate. I comportamenti scorretti si configurano come atti di particolare gravità, valutabili disciplinarmente.

Poiché i viaggi d'istruzione si svolgono in una situazione di obiettiva difficoltà nell'esercizio della sorveglianza da parte degli insegnanti, è richiesta da parte di tutti gli alunni la massima collaborazione nel rispetto degli orari e degli appuntamenti previsti. In nessun caso è consentito allontanarsi autonomamente dal gruppo. A seguito di motivata richiesta agli alunni maggiorenni potrà essere concessa specifica autorizzazione da parte del docente accompagnatore.

Nel caso di pernottamento, fissata l'ora di rientro nelle stanze, durante le ore notturne non sono previsti turni di sorveglianza: pertanto comportamenti che disturbano la quiete notturna e impediscono il sano e doveroso riposo saranno considerati rilevanti dal punto di vista disciplinare.

Il Consiglio di Classe, qualora singoli studenti o un'intera classe per il loro comportamento pregresso non offrano sufficienti garanzie di disciplina nello svolgimento di attività didattiche all'esterno dei locali dell'Istituto, può escluderli dalla partecipazione all'attività progettata dandone adeguata motivazione.

I docenti accompagnatori sono tenuti, secondo quanto disposto dall'art 2048 c.c., alla sorveglianza degli alunni e sono responsabili, in caso di "colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi" dei danni da questi arrecati nel periodo in cui sono sotto la loro vigilanza, ai sensi dell'art. 61 della L. n. 312/80. Gli insegnanti sono liberi da responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto.

Al termine del viaggio gli insegnanti accompagnatori provvederanno a redigere una relazione sulla validità didattica e culturale della visita d'istruzione e sul comportamento degli alunni.

Singoli aspetti dei viaggi – relativi alla loro durata, all’abbinamento di classi e ai costi – possono essere derogati dai consigli di classe, che ne daranno adeguata motivazione sia di natura pedagogico-didattica sia organizzativa.

Per quanto riguarda i viaggi che includono uno spostamento in aereo, tutti coloro che dovessero partecipare al viaggio (docenti e alunni) dovranno firmare una dichiarazione, con la quale si impegnano a pagare il biglietto aereo anche per intero in caso di mancata partenza, per evitare che una volta che siano stati emessi biglietti aerei nominativi (con autorizzazione firmata da parte degli interessati) vi sia rifiuto, in caso di rinuncia, di coprire le spese già sostenute, con conseguente disagio e danno economico per la scuola.

Chi redige i programmi deve annotare e mettere in evidenza eventuali servizi extra, ingressi ai musei, traghetti etc., che devono essere compresi nella quota, e verificare con cura orari e giorni di apertura dei luoghi da visitare.

Singoli aspetti relativi ai criteri sopra riportati, in particolare attinenti alla durata dei viaggi e ai viaggi all’estero, potranno essere derogati a seguito di motivata determinazione dei Consigli di Classe, approvata dal Consiglio d’Istituto.

Articolo 21

Scambi culturali

Gli scambi culturali si possono realizzare con Paesi esteri secondo le modalità previste dai progetti dell’Unione Europea e da altre autonome iniziative dell’Istituto.

Lo scambio:

- Deve costituirsi intorno a un progetto comune elaborato dalle due scuole partners con il coinvolgimento dell’intero Consiglio di Classe che deve di conseguenza inserire organicamente lo scambio nella propria programmazione;
- Può realizzarsi solo con la partecipazione dell’intera classe o almeno i due terzi di essa;
- Deve essere compiuto tra classi partners della stessa fascia d’età e possibilmente di indirizzo scolastico analogo;
- Deve prevedere la reciprocità nell’offerta di ospitalità tra le famiglie degli alunni partecipanti;
- Sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi altro viaggio di istruzione. Sarà di norma unico nel corso del quinquennio;

Gli scambi culturali seguono la normativa vigente. Per quanto riguarda i docenti accompagnatori, ha precedenza il docente della lingua interessata allo scambio. Il secondo docente accompagnatore viene indicato dal Consiglio di Classe, sulla base della disponibilità dei singoli insegnanti.

PARTE QUARTA VALUTAZIONE FINALE

Articolo 22

CRITERI DI PROMOZIONE

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO – D.P.R. 22/06/2009, n. 122 art. 14, c. 7

Premesso che: “l’art. 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122), recita: “...ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato” si precisa che:

- a) E’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato: cioè è possibile effettuare un numero di assenze non superiore a 50;
- b) Sono previste deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuali) per assenze dovute a:
 - Motivi di salute (almeno 7 giorni) adeguatamente documentati tramite certificato del medico curante da recapitare in Segreteria, anche via fax, entro 48 ore dall’insorgere dell’impedimento alla frequenza scolastica e recante l’indicazione della prognosi presunta della malattia. Al rientro lo studente produrrà un secondo certificato medico di avvenuta guarigione;

- Terapie e/o cure programmate;
- Donazione di sangue;
- Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e/o frequenza ad attività di carattere musicale (conservatorio etc...);
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Le suddette deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni da parte del consiglio di classe.

I docenti coordinatori di classe avranno cura di controllare mensilmente la situazione delle assenze effettuate dagli studenti della classe e registrate presso la segreteria della scuola, segnalando alle famiglie, le situazioni a forte rischio di non valutazione finale.

Oltre a quanto già esposto nell'art. 10, si informano gli studenti e le loro famiglie di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in merito alla valutazione finale degli studenti che prevede la sospensione del giudizio finale e il diritto a frequentare i corsi di recupero nei seguenti casi:

- a) punti 6 di bonus per gli alunni della classe prima e seconda che riportino, in non più di tre discipline, una valutazione senza alcun voto inferiore al quattro in nessuna materia;
- b) punti 5 di bonus per gli alunni della classe terza che riportino, in non più di tre discipline, una valutazione senza alcun voto inferiore al quattro in nessuna materia;
- c) punti 4 di bonus per gli alunni della classe quarta che riportino, in non più di tre discipline, una valutazione senza alcun voto inferiore al quattro in nessuna materia.

Si invitano pertanto gli alunni a non trascurare nessuna materia, cercando anche nei casi di insufficienza di conseguire comunque una valutazione negativa media o lieve.

Si ribadisce che la valutazione complessiva è collegiale e che il Dirigente Scolastico, presente in ogni scrutinio, garantisce il rispetto dei criteri comuni e l'uniformità del trattamento.

ESAMI DI STATO

Gli esami di Stato inizieranno il 20 giugno 2012. Per essere ammessi a sostenere l'Esame di Stato, nello scrutinio finale, occorrerà avere la sufficienza (6/10) in ogni materia ed in condotta.

NORME PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL TRIENNIO

Il credito scolastico è attribuito in base alla tabella ministeriale che viene qui integralmente riportata:
CREDITO SCOLASTICO

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	III anno	IV anno	V anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

Per la determinazione del Credito Scolastico, all'interno della banda di oscillazione prevista dalla normativa vigente, si tiene conto dei seguenti parametri:

- a) Quantificazione della quota di C. S. determinata dalla media dei voti riportati:

Media da X,01	a	X,25	punti	0,10
da X,26 a	X,50	punti	0,20	
da X,51 a	X,75	punti	0,30	
da X,76 a	X+1	punti	0,40	

b) Quota di C. S. determinata dalla partecipazione all'attività didattica:

- **Frequenza:** frequenza molto assidua (numero totale di assenze non superiori al 10% dei giorni effettivi di scuola) **punti 0,10**
- **Impegno ed interesse** **punti 0,10**

c) Quota di C. S. determinata dalla partecipazione alle attività complementari organizzate dalla Scuola quale ampliamento dell'offerta formativa (attività culturali extracurricolari, sportive agonistiche etc) e partecipazione al Consiglio d'Istituto e Consulta Provinciale: **punti 0,20**

(Nota: dette attività danno luogo all'attribuzione del relativo punteggio solo a condizione che l'alunno abbia frequentato almeno il 75% delle ore previste e che il docente responsabile della gestione dell'attività stessa attesti per iscritto che l'alunno ha partecipato con sufficiente profitto)

c.1) Partecipazione ad eventi organizzati in orario pomeridiano (almeno 3 incontri) direttamente collegati a stage formativi deliberati dal Consiglio di Classe: **punti 0,10**

d) Quota di C. S. determinata dalla partecipazione ad attività complementari non organizzate dalla Scuola (credito formativo)

Per la partecipazione ad attività aventi un significativo riconoscimento educativo e formativo anche in relazione alla tipicità dei corsi di studio dei tre Licei, quali:

- Corsi di lingua della durata minima di 50 ore, certificati da diploma finale;
- Esperienze lavorative e di collaborazione coerenti con l'indirizzo di studi,
- Attività sportive di livello agonistico;
- Conservatori musicali o accademie (danza, teatro, musica, canto, pittura, ecc.)
- Partecipazione a bande musicali;
- Attività di volontariato non inferiore a sei mesi;
- Superamento degli esami per il conseguimento della European Computer Driving Licence;
- Altre attività valutabili caso per caso dal Consiglio di Classe.

punti 0,20

Tutte le certificazioni di partecipazione alle attività extra-curricolari organizzate dalla scuola o da Enti esterni debbono essere consegnate entro il 15 maggio 2012.

Nota: Tali attività danno luogo all'attribuzione del punteggio solo a condizione che siano debitamente certificate ed abbiano comportato un impegno pari ad almeno 40 ore nel periodo compreso fra il 16 maggio dell'anno scolastico precedente e il 14 maggio dell'anno in corso. Il punteggio non è cumulabile qualora si tratti di attività affini.

La certificazione rilasciata dall'Ente, presso il quale sono state svolte le attività extrascolastiche, dovrà essere redatta su carta intestata e recare timbro e firma ben visibili del dirigente o legale rappresentante. Dovrà contenere indicazioni precise circa la durata e la frequenza - giornaliera, settimanale, ecc. - dell'attività svolta, nonché una sintetica descrizione della stessa e la valutazione finale del positivo esito formativo conseguito.

e) Quota determinata dall'insegnamento della religione cattolica o attività alternativa: per un giudizio finale di Ottimo o pari ad almeno 8/10 per attività alternative all'I.R.C. (es. ricerche concordate con il consiglio di Classe): **punti 0,10**

Osservazioni:

- Con un punteggio con la parte decimale pari o superiore a 60 centesimi, il Consiglio di Classe attribuisce il punto intero superiore;
- Con un punteggio con la parte decimale inferiore a 60 centesimi si approssima all'intero punto inferiore.

Il presente regolamento è stato approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio d'Istituto del 28 ottobre 2005, integrato con successive delibere nelle sedute del 28.11.2006 e del 28.11.2007 e successive.